



In materia di benefici sociali transfrontalieri, un figlio che fa parte di una famiglia ricostituita può essere considerato come figlio del genitore acquisito

In tale ambito, il legame di filiazione non si definisce sotto il profilo giuridico, bensì sotto il profilo economico, nel senso che chi ha quale genitore acquisito un lavoratore migrante può rivendicare un beneficio sociale allorché tale genitore acquisito contribuisca, di fatto, al suo mantenimento

Tra il luglio 2013 e il luglio 2014, il diritto lussemburghese prevedeva che i figli di lavoratori transfrontalieri, cioè di lavoratori dipendenti in Lussemburgo o ivi esercitanti attività autonoma ma residenti in uno Stato confinante, potevano richiedere un sussidio economico per il compimento di studi superiori («borsa di studio»), a condizione, in particolare, che il lavoratore transfrontaliero avesse lavorato in Lussemburgo per un periodo ininterrotto di cinque anni al momento della domanda¹.

La sig.ra Noémie Depesme, il sig. Adrien Kaufmann e il sig. Maxime Lefort vivono, ciascuno, in una famiglia ricostituita, composta, rispettivamente, dalla loro madre biologica e dal loro padre acquisito² (essendo i rispettivi padri biologici separati dalle mogli o deceduti). Ognuno di loro ha richiesto, per l'anno accademico 2013/2014, delle borse di studio allo Stato del Lussemburgo, sulla base del fatto che i rispettivi padri acquisiti avevano lavorato in tale Stato per un periodo interrotto di più di cinque anni (per contro, nessuna delle madri lavorava, all'epoca, in tale Paese). Le autorità lussemburghesi hanno respinto le domande sulla base del rilievo che la sig.ra Depesme e i sigg. Kaufmann e Lefort non erano «figli» di un lavoratore transfrontaliero nel senso giuridico del termine, ma unicamente «figli acquisiti».

Poiché i tre studenti hanno contestato le decisioni delle autorità lussemburghesi, la Cour administrative du Luxembourg, adita della controversia, chiede, in sostanza, alla Corte di giustizia se, in materia di vantaggi sociali, la nozione di «figlio» debba comprendere anche i figli acquisiti. In altre parole, si tratta di determinare se il legame di filiazione possa essere concepito da un punto di vista non giuridico ma economico.

Nella sentenza odierna, la Corte rammenta, innanzitutto, che, ai sensi di un regolamento dell'Unione³, un lavoratore proveniente da uno Stato membro deve godere, in un altro Stato membro, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. La Corte ricorda, inoltre, che,

¹ La questione se il requisito di un periodo di lavoro di durata minima e ininterrotta di cinque anni, introdotto in seguito alla sentenza della Corte del 20 giugno 2013 nella causa *Giersch* (C-20/12, v. comunicato stampa n. 74/13), sia o no discriminatorio alla luce del diritto dell'Unione è stata oggetto della causa *Bragança Linares Verruga e a.* (C-238/15), nella quale la Corte ha pronunciato la sentenza ieri, 14 dicembre (v. comunicato stampa n. 133/16). Secondo la Corte, tale requisito configura una discriminazione ingiustificata, poiché non risulta necessario per raggiungere l'obiettivo legittimo perseguito dal Lussemburgo (ovvero incoraggiare l'incremento del numero di residenti titolari di un diploma di studi superiori in Lussemburgo). Va indicato che, dalla data dei fatti controversi, la legge lussemburghese è stata modificata su tale questione: secondo la legge del 24 luglio 2014, è sufficiente che il lavoratore transfrontaliero abbia lavorato in Lussemburgo per un periodo della durata di cinque anni nel corso dei sette anni precedenti la domanda della borsa di studio.

² Il «padre acquisito» va inteso come l'uomo, diverso dal padre biologico, con il quale la madre ha contratto un nuovo matrimonio o ha un concluso un'unione registrata equivalente al matrimonio. Parimenti, l'espressione «figlio acquisito», rispetto a un padre acquisito, deve essere intesa come il figlio la cui madre biologica abbia contratto un nuovo matrimonio o concluso un'unione registrata equivalente al matrimonio con un uomo diverso dal padre biologico.

³ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU 2011, L141, pag. 1).

in materia di cittadinanza dell'Unione, i figli sono definiti da una direttiva dell'Unione⁴ come i discendenti diretti di età inferiore a ventuno anni o a carico **e quelli del coniuge o del partner**. La Corte rileva che, dall'evoluzione della legislazione dell'Unione, emerge come i familiari che possono beneficiare della parità di trattamento ai sensi del regolamento siano i familiari quali definiti dalla direttiva. Nessun elemento lascia, infatti, supporre che il legislatore dell'Unione abbia voluto stabilire, per quanto riguarda i familiari, una distinzione netta, secondo la quale i membri della famiglia di un cittadino dell'Unione, ai sensi della direttiva, non sarebbero necessariamente le stesse persone dei familiari di tale cittadino ove questi venga considerato nella sua qualità di lavoratore nell'ambito del regolamento.

La Corte ne trae la conclusione che **i figli del coniuge o del partner riconosciuto di un lavoratore transfrontaliero possono essere considerati come figli dello stesso al fine di poter beneficiare di un vantaggio sociale come una borsa di studio**, tanto più che un'altra direttiva dell'Unione⁵, entrata in vigore dopo i fatti controversi, conferma che l'espressione «familiari» si applica altresì ai familiari di lavoratori transfrontalieri.

Per quanto riguarda il grado del contributo necessario al mantenimento dello studente nei confronti del quale il lavoratore transfrontaliero non ha un legame giuridico, la Corte ricorda che **la qualità di familiare a carico risulta da una situazione di fatto**⁶, e tale giurisprudenza deve applicarsi anche al contributo di un coniuge al mantenimento dei suoi figli acquisiti. Pertanto, **il contributo al mantenimento del figlio può essere dimostrato da elementi oggettivi** come il matrimonio, un'unione registrata o anche la sussistenza di un domicilio comune e **senza che sia necessario determinare le ragioni del contributo del lavoratore transfrontaliero a tale mantenimento, né di quantificarne la precisa entità**⁷.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106

⁴ Direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35).

⁵ Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU 2014, L 128, pag. 8).

⁶ Sentenza della Corte del 18 giugno 1985, Lebon ([C-316/85](#)).

⁷ È da notare che, dal 24 luglio 2014, il Lussemburgo ha modificato la legge controversa prevedendo espressamente che i figli di lavoratori transfrontalieri possono beneficiare di borse di studio a condizione che il lavoratore continui a partecipare al mantenimento dello studente. A tutt'oggi la legge lussemburghese, tuttavia, non definisce espressamente cosa debba intendersi per «figlio».